

	Allegato "D" al Rep. N. 58921/21445	
	STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	
	PARCO MANARA	
	DEFINIZIONI E FINALITÀ	
	Art. 1	
	L'Associazione di Promozione sociale Parco Manara,	
	abbreviabile in Parco Manara APS (di seguito denominata	
	Associazione nel presente testo), costituita in data	
	09/04/2008, con sede legale in Bibbiano (RE), via San	
	Giovanni Bosco, numero civico 10, ai sensi del D. Lgs n.	
	117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della	
	Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo,	
	pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico	
	ed ha durata illimitata.	
	Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita	
	la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di	
	avanzi di gestione.	
	Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo	
	Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non	
	richiede modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a	
	comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede	
	agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è	
	iscritta.	
	L'emblema dell'Associazione è costituito dalla scritta	
	identificativa della denominazione dell'Associazione, ovvero	

	dalla scritta Parco Manara comprensiva o non di una immagine stilizzata del parco stesso.	
	Art. 2	
	L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.	
	Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.	
	Sono attività prioritarie dell'Associazione dirette agli associati, loro familiari e terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore:	
	e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.	

	i) Organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociali incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al succitato articolo del Codice	
	del Terzo Settore.	
	A titolo esemplificativo ma non esaustivo e nel rispetto	
	delle attività di interesse generale sopra riportate	
	l'Associazione potrà:	
	• organizzare incontri, conferenze, dibattiti, seminari,	
	assemblee in materia culturale, sociale, sanitaria e del	
	tempo libero in genere;	
	• organizzare concerti e attività di ballo nelle varie	
	specialità;	
	• organizzare attività di teatro, cinema e di attività	
	culturali in generale;	
	• organizzare attività sportive, gastronomiche, artistiche,	
	turistiche e ricreative (quali corsi, concerti, serate	
	d'intrattenimento, viaggi, rassegne, tornei, seminari,	
	conferenze, giochi di carte, ecc.);	
	• promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi	
	oggetto sociale analogo;	
	• realizzare e distribuire pubblicazioni, giornali e	
	riviste, audiovisivi sui temi inerenti alle finalità	
	dell'Associazione;	

	• gestire centri di ristorazione posti all'interno delle	
	strutture ove l'Associazione svolge le proprie attività o le	
	proprie manifestazioni;	
	• organizzare viaggi e soggiorni turistici nei confronti	
	degli associati, per scopi strettamente complementari alle	
	attività svolte per il conseguimento delle finalità	
	dell'Associazione;	
	• stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;	
	• realizzare qualsiasi altra attività rientrante in quelle	
	di interesse generale sopra riportate.	
	L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale,	
	attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande	
	come momento ricreativo e di socialità, complementare	
	all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto	
	dall'Art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.	
	Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione	
	può aderire a raggruppamenti di associazioni,	
	confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi	
	scopi analoghi a quelli del proprio Statuto, soggetti	
	tuttora esistenti o da costituire.	
	Art. 3	
	Oltre alle attività di interesse generale l'Associazione può	
	svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività	
	diverse, anche di natura commerciale, secondarie e	
	strumentali, rispetto alle attività di cui all'Art. 2, al	

	fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità	
	istituzionali.	
	Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo	
	conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei	
	Soci.	
	L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi,	
	anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante	
	sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o	
	erogazione di beni o servizi di modico valore così come	
	previsto dal Codice del Terzo Settore.	
	L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi	
	associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari,	
	immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune	
	e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile	
	alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi	
	istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di	
	referimento.	
	Art. 4	
	L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività	
	prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri	
	associati; potrà inoltre avvalersi, solo quando sarà	
	necessario per il perseguimento delle proprie finalità, di	
	prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra	
	natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i	
	limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.	

	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.	
	Ai volontari possono solo essere rimborsate	
	dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per	
	l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti	
	preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il	
	quale svolge la propria attività volontaria.	
	L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove	
	iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione stessa che	
	svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	I SOCI	
	Art. 5	
	Il numero dei soci è illimitato.	
	Possono essere associati dell'Associazione le persone	
	fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne	
	condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I	
	minorenni lo possono nei modi e termini di legge.	
	Possono, altresì, essere associati altri Enti del Terzo	
	Settore ed enti non aventi scopo di lucro purché in numero	
	non superiore al cinquanta per cento del numero di	
	Associazioni di Promozione Sociale.	
	Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente	

	Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale,	
	nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.	
	Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere	
	permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal	
	successivo Art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che	
	violino tale principio, introducendo criteri di ammissione	
	strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	La vita associativa si caratterizza per una disciplina	
	uniforme del rapporto associativo e delle modalità	
	associative volte a garantire l'effettività del rapporto	
	medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di	
	uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.	
	Art. 6	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta,	
	sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo,	
	indicando il proprio nome e cognome, indirizzo, luogo e data	
	di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e	
	ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli	
	organi dell'Associazione.	
	In caso di domanda di ammissione a socio presentate da	
	minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate	
	dall'esercente la responsabilità genitoriale	
	In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone	
	giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà	
	essere sottoscritta dal legale rappresentante.	

	Art. 7	
	È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più	
	consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed	
	esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di	
	ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i	
	requisiti di cui all'Art. 5.	
	All'atto di accettazione della domanda, una volta effettuato	
	il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la	
	tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto	
	la qualifica di socio a partire da tale momento. La	
	comunicazione di accettazione a socio è assolta con la	
	consegna della tessera sociale.	
	Sarà cura del Consiglio Direttivo aggiornarsi, alla prima	
	riunione utile, sui nuovi ingressi verificando la corretta	
	annotazione del loro nominativo nel Libro Soci.	
	Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne	
	apposita comunicazione, indicandone le motivazioni,	
	all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione	
	della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente.	
	Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di	
	garanzia dell'Associazione se nominato, in mancanza la	
	decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci.	
	Art. 8	
	I soci hanno diritto a:	
	• partecipare a tutte le attività, iniziative e	

	manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a	
	frequentare i locali e le strutture dell'Associazione	
	medesima;	
	• partecipare alla vita associativa esprimendo, se	
	maggiorenne, il proprio voto a partire dall'acquisizione	
	della qualifica di associato in tutte le sedi deputate, in	
	particolare in merito all'approvazione e modifica delle	
	norme dello Statuto ed i regolamenti, alla elezione degli	
	organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei	
	rendiconti annuali; per gli associati minori di età, il	
	diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano	
	comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura	
	patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno	
	di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;	
	• godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo; nel caso	
	di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle	
	cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali	
	rappresentanti o mandatari;	
	• prendere visione degli atti deliberativi degli organi	
	associativi e della documentazione amministrativa relativa	
	la gestione dell'Associazione previa richiesta scritta	
	rivolta all'Organo che ne cura la tenuta, con un preavviso	
	di almeno 15 giorni; in particolare, l'accesso ai predetti	
	libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con	
	modalità tali da non intralciare la gestione della vita	

	associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione	
	stessa.	
	Art. 9	
	I soci sono tenuti a:	
	• rispettare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli	
	organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella	
	partecipazione alle attività dell'Associazione e nella	
	frequentazione della sede;	
	• versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale	
	decisa dal Consiglio Direttivo;	
	• rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne	
	al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in	
	mancaanza, all'Assemblea dei Soci.	
	La quota sociale rappresenta unicamente un versamento	
	periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio; non	
	costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di	
	partecipazione a proventi; non è in alcun caso rimborsabile,	
	trasmissibile o rivalutabile.	
	Art. 10	
	La qualifica di socio si perde per:	
	• mancato pagamento della quota sociale nei termini	
	prescritti dai regolamenti;	
	• dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al	
	Consiglio Direttivo;	
	• rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da	

	parte del Consiglio Direttivo;	
	• espulsione.	
	Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei	
	tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche	
	collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza	
	necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione	
	sul Libro Soci.	
	Art. 11	
	Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione	
	disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità	
	dell'infrazione commessa, mediante richiamo scritto.	
	Il rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o	
	l'espulsione, possono essere determinati dei seguenti motivi:	
	• non osservare le disposizioni dello Statuto, dei	
	regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;	
	• denigrare l'Associazione, i suoi organi sociali, i suoi	
	soci;	
	• attentare in qualunque modo al buon andamento	
	dell'Associazione;	
	• provocare gravi disordini durante le assemblee;	
	• appropriarsi indebitamente di fondi sociali, atti,	
	documenti od altro di proprietà dell'Associazione;	
	• arrecare in qualunque modo danni morali o materiali	
	all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua	
	pertinenza; in caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;	

	• arrecare in qualunque modo danni morali o materiali ad	
	altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque	
	connesse alla partecipazione alla vita associativa;	
	• adottare condotte che manifestino evidente incompatibilità	
	con i valori sociali espressi all'Art. 2 del presente	
	Statuto.	
	Art. 12	
	I provvedimenti inerenti azioni disciplinari dovranno essere	
	resi noti al socio con comunicazione scritta.	
	Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro	
	trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso	
	all'organo di garanzia dell'Associazione, se nominato, in	
	mancaza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta	
	all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel	
	merito.	
	Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è	
	ritenuto in vigore a tutti gli effetti.	
	PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE	
	Art. 13	
	Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è	
	costituito da:	
	• beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;	
	• legati e lasciti diversi;	
	• fondo comune e di riserva;	
	• partecipazioni societarie e investimenti in strumenti	

	finanziari diversi.	
	Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i	
	beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione; non è	
	mai ripartibile fra gli associati durante la vita	
	dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.	
	L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento	
	delle sue attività da:	
	• quote di iscrizione;	
	• contributi associativi;	
	• cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche	
	attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura	
	commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al	
	raggiungimento delle finalità istituzionali;	
	• interessi sulle disponibilità depositate presso istituti	
	di credito;	
	• elargizioni e donazioni;	
	• erogazioni e contributi di enti pubblici o privati;	
	• entrate da convenzioni;	
	• erogazioni liberali degli associati e di terzi;	
	• entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative	
	promozionali;	
	• rendite patrimoniali;	
	• qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità	
	sociali degli Enti di Terzo Settore.	

	Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	Art. 14	
	L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre	
	di ogni anno.	
	Di esso deve essere presentato un bilancio, redatto secondo	
	le disposizioni di legge, all'Assemblea dei Soci entro il 30	
	Aprile dell'anno successivo.	
	Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata	
	necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio.	
	In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di	
	interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il	
	carattere secondario e strumentale delle stesse.	
	Art. 15	
	Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione	
	dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un	
	fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato senza	
	particolari vincoli di destinazione per le finalità	
	istituzionali. L'utilizzo del fondo di riserva o di	
	qualsivoglia accantonamento è vincolato alla decisione	
	dell'Assemblea dei Soci e comunque destinato a perseguire le	

	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	È fatto divieto di distribuire a chiunque, anche in modo	
	indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve	
	o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non	
	siano imposte dalla legge.	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 16	
	Sono organi sociali:	
	• l'Assemblea dei Soci;	
	• il Consiglio Direttivo;	
	• il Presidente;	
	• Il Segretario Generale.	
	Sono organi di garanzia:	
	• il Collegio dei Garanti;	
	• il Collegio dei Sindaci Revisori;	
	• l'Organo di Controllo o il Revisore Legale nei casi	
	previsti per legge.	
	Art. 17	
	L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo	
	deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati	
	tutti i soci.	
	Hanno diritto di voto i soci da almeno tre mesi, in base	
	alle registrazioni del Libro Soci, e che abbiano provveduto	
	al versamento della quota sociale annuale entro i termini	
	prescritti.	

	Art. 18	
	Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del	
	Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la	
	data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del	
	giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima e	
	contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti	
	possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail,	
	telefono, ecc.).	
	L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno entro il	
	30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio	
	sociale precedente.	
	L'Assemblea, inoltre, si riunisce tutte le volte che il	
	Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ed ogni qual volta	
	ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci	
	aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, l'Assemblea	
	dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è	
	richiesta, e delibera sugli argomenti oggetto della	
	convocazione.	
	Art. 19	
	In prima convocazione l'Assemblea, salvo quanto previsto	
	all'articolo 20, è regolarmente costituita alla presenza	
	della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a	
	maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste	
	all'ordine del giorno.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	

	costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e	
	delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni	
	poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione dovrà	
	aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già	
	indicata in sede di prima convocazione.	
	In caso di associato diverso da persona fisica può	
	partecipare all'Assemblea il Legale Rappresentante o persona	
	da questi delegata;	
	Le modalità di votazione seguono il principio del voto	
	singolo: una testa, un voto.	
	Ogni socio può rappresentare in Assemblea, con delega	
	scritta anche in calce all'avviso di convocazione, non più	
	di 4 soci.	
	Art. 20	
	Le delibere volte a modificare il presente Statuto dovranno	
	essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà	
	necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, della	
	metà più uno degli associati e il voto favorevole dei 3/4	
	dei presenti.	
	Le delibere inerenti alla trasformazione, alla scissione,	
	alla fusione, allo scioglimento dell'Associazione ed alla	
	devoluzione del patrimonio, dovranno essere adottate con il	
	voto favorevole dei 3/4 dei soci.	
	Art. 21	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o	

	da un socio eletto dall'Assemblea stessa. Il presidente	
	dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in	
	seno alla stessa.	
	Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a	
	scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei	
	soci presenti con diritto di voto.	
	Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a	
	scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata	
	dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste	
	dai regolamenti.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle	
	che riguardano la loro responsabilità i componenti del	
	Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
	Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro	
	verbali dell'Assemblea a cura del Segretario che li firma	
	insieme al Presidente; i verbali e gli atti verbalizzati	
	sono esposti all'interno della sede sociale durante i	
	quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano	
	successivamente agli atti a disposizione dei soci per la	
	consultazione.	
	È ammesso lo svolgimento dell'Assemblea da remoto, in	
	videoconferenza o teleconferenza, ovvero l'espressione del	
	voto in via elettronica o per corrispondenza, purché sia	
	possibile verificare l'identità del socio che partecipa e	
	vota.	

	Art. 22	
	L'Assemblea dei Soci, convocata nei termini previsti	
	dall'Art. 18, ha in particolare i seguenti compiti:	
	• approvare le linee generali del programma di attività e di	
	indirizzo attinenti alla gestione sociale;	
	• approvare il bilancio consuntivo, ai sensi della normativa	
	vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro	
	verbali;	
	• deliberare sulla previsione e programmazione economica	
	annuale;	
	• eleggere il Consiglio Direttivo, previa determinazione del	
	numero dei suoi componenti, al termine del mandato o in	
	seguito alle sue dimissioni o decadenza;	
	• approvare, nel caso di cui sopra, la relazione del	
	Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del	
	nuovo mandato;	
	• eleggere una commissione elettorale che controlli lo	
	svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;	
	• eleggere e revocare i componenti degli organismi di	
	controllo e garanzia;	
	• nominare e revocare l'Organo di Controllo o il Revisore	
	Legale nei casi previsti per legge;	
	• approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio	
	Direttivo;	
	• deliberare sulla responsabilità dei componenti degli	

	organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei	
	loro confronti;	
	• deliberare, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle	
	esclusioni dei soci (nel caso in cui non sia presente il	
	Collegio dei Garanti);	
	• deliberare sulle modifiche al presente Statuto, secondo le	
	maggioranze previste dall'Art. 20;	
	• deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione, lo	
	scioglimento dell'Associazione, secondo le maggioranze	
	previste dall'Art. 20;	
	• deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o	
	dal presente Statuto alla sua competenza.	
	Art. 23	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è	
	eletto dall'Assemblea dei Soci tra i soci che non si trovino	
	in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'Art.	
	2382 del Codice Civile.	
	Dura in carica tre anni.	
	È composto da un numero dispari di soci non inferiore a 5 e	
	non superiore a 15.	
	Tutti i consiglieri sono rieleggibili.	
	Gli associati minorenni acquisiscono il diritto alla	
	elezione al Consiglio Direttivo, come a qualsiasi altra	
	carica elettiva dell'Associazione, al compimento della	
	maggiore età.	

	Art. 24	
	Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni,	
	può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di	
	commissioni di lavoro da esso nominate nonché dell'attività	
	volontaria anche di non soci in grado, per competenze	
	specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici	
	programmi nei limiti delle previsioni economiche approvate	
	dall'Assemblea.	
	Art. 25	
	Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:	
	• il Presidente. Convoca e presiede il Consiglio;	
	• il Vicepresidente. Coadiuva il Presidente e, in caso di	
	assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;	
	• il Segretario Generale. Cura ogni aspetto amministrativo	
	dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del	
	Consiglio e li firma con il Presidente;	
	• il Tesoriere. Tiene la cassa e cura gli aspetti di	
	carattere economico dell'Associazione.	
	Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti	
	altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle	
	attività dell'Associazione.	
	Art. 26	
	I compiti del Consiglio Direttivo sono:	
	• convocare l'Assemblea;	
	• eseguire le delibere dell'Assemblea;	

	• formulare i programmi di attività sociale sulla base delle	
	linee approvate dall'Assemblea;	
	• predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla	
	normativa vigente;	
	• predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
	previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;	
	• deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero	
	ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato	
	delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;	
	• determinare la quota associativa annuale e stabilire i	
	termini entro cui deve essere versata;	
	• deliberare in merito alle azioni disciplinari nei	
	confronti dei soci, di cui all'Art.11;	
	• predisporre il regolamento elettorale ed eventuali altri	
	regolamenti da approvare in Assemblea;	
	• individuare le attività diverse da svolgere in conformità	
	agli orientamenti espressi dell'Assemblea;	
	• stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle	
	attività sociali;	
	• curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di	
	proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;	
	• decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione	
	alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e	
	viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del	
	presente Statuto;	

	• presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio	
	mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il	
	medesimo.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non	
	sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore una volta istituito o se	
	non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Art. 27	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del	
	Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed	
	almeno due volte all'anno.	
	Il Consiglio Direttivo può essere convocato	
	straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3	
	dei consiglieri.	
	Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza	
	assoluta dei voti dei presenti.	
	È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente	
	convocato in presenza della totalità dei consiglieri.	
	Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a	
	scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali	
	dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo	
	consigliere; la parità di voti comporta la reiezione della	
	proposta.	

	Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del	
	Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale	
	è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio	
	Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di	
	consultarlo.	
	È ammesso lo svolgimento del Consiglio Direttivo da remoto,	
	in videoconferenza o teleconferenza, ovvero l'espressione	
	del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare	
	l'identità del consigliere che partecipa e vota.	
	Art. 28	
	I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte	
	le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.	
	Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a	
	tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione	
	utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.	
	Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei	
	componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il	
	Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i	
	primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo	
	scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di	
	attuare detta modalità, la prima Assemblea dei Soci utile	
	provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti;	
	i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale	
	scadenza del Consiglio.	
	Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano	

	dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio	
	Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tal caso, il	
	Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea	
	inducendo nuove elezioni entro trenta giorni.	
	Art. 29	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma	
	sociale, presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio	
	Direttivo.	
	Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale	
	competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere	
	sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue mansioni spettano al Vicepresidente, se nominato, ovvero	
	al consigliere anziano.	
	Art. 30	
	Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato	
	all'interno del Consiglio Direttivo.	
	Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Associazione,	
	cura il disbrigo degli affari ordinari, cura la tenuta dei	
	libri sociali e dei registri contabili, provvede alla firma	
	della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a	
	lui demandato dal Presidente o dal Collegio dei Garanti, se	
	nominato.	
	Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Collegio	
	dei Garanti, se nominato.	

	Il Segretario ha inoltre cura di mantenere contatti di	
	carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, e	
	con gli enti e le organizzazioni con le quali l'Associazione	
	ha sviluppato un rapporto di collaborazione.	
	ORGANI DI GARANZIA	
	Art. 31	
	Il Collegio dei Garanti è organismo di garanzia statutaria,	
	regolamentare e di giurisdizione interna.	
	È organo obbligatorio quando il numero dei soci è superiore	
	a 1.000.	
	Ha il compito di:	
	• interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire	
	pareri sulla loro corretta applicazione;	
	• emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti,	
	documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;	
	• dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e	
	e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e	
	gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni	
	previste a seconda della gravità della violazione, anche a	
	titolo cautelativo: ammonizione, sospensione, espulsione e	
	radiazione;	
	• dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze	
	e di poteri tra gli organismi dirigenti.	
	Il Collegio dei Garanti è composto di tre membri effettivi e	
	due supplenti, nominati dall'Assemblea. I suoi componenti	

	devono essere dotati di indubbia moralità e competenza in	
	relazione alla natura dell'incarico.	
	Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono	
	rinominabili.	
	In caso di morte, decadenza o rinuncia di un garante	
	subentrano i supplenti in ordine di età; questi restano in	
	carica per tutta la durata originaria del mandato.	
	Il Collegio dei Garanti elegge al proprio interno il	
	Presidente.	
	L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito	
	di richiesta o ricorso di parte, ovvero per propria autonoma	
	iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti	
	istituzionali e delle regole democratiche.	
	Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti	
	coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque	
	contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Il Collegio	
	si esprime, entro il termine di un mese dalla ricezione	
	della richiesta. Le decisioni assunte sono immediatamente	
	esecutive.	
	I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a	
	partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	Di ogni seduta del Consiglio Direttivo è disposto, a cura	
	del Presidente e del Segretario nominato di volta in volta,	
	il verbale che verrà approvato seduta stante.	
	Art. 32	

	Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo obbligatorio se il	
	volume di entrate del rendiconto supera i 100 mila euro. In	
	questo caso è composto da tre membri, soci o esterni, eletti	
	dall'Assemblea dei Soci ed elegge al suo interno il	
	Presidente.	
	Per volumi inferiori al suddetto importo l'Assemblea può	
	nominare un unico soggetto.	
	Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono	
	rieleggibili.	
	I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto	
	a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	Il Collegio dei Sindaci Revisori vigila sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione, in particolare	
	sull'adeguatezza dell'assetto contabile adottato	
	dall'Associazione; relaziona annualmente, in sede di	
	approvazione del bilancio consuntivo, all'Assemblea dei Soci.	
	Art. 33	
	Le cariche di consigliere, membro del Collegio dei Garanti e	
	membro Collegio dei Sindaci Revisori sono incompatibili fra	
	loro.	
	Art. 34	
	L'Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di	
	legge, dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un	
	Revisore Legale, ai sensi della normativa vigente.	
	SCIoglimento dell'Associazione	

	Art. 35	
	La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve	
	essere presa dall'Assemblea dei Soci secondo quanto disposto	
	nell'Art. 20.	
	In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il	
	patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto,	
	previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva	
	diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del	
	Terzo Settore individuati dall'Assemblea dei Soci aventi	
	finalità analoghe.	
	L'Assemblea dei Soci procede alla nomina di uno o più	
	liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne	
	stabiliranno le modalità.	
	È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del	
	patrimonio residuo.	
	LIBRI SOCIALI	
	Art. 36	
	L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libro	
	sociali:	
	a) Il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio	
	direttivo;	
	b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle	
	assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali	
	redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;	
	c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	

[illegible]

[illegible]

	in San Polo d'Enza, iscritto nel Ruolo del Distretto Notari-	
--	--	--

le di Reggio Emilia, certifico che la presente è copia su	
---	--

	supporto informatico conforme all'originale del documento su	
--	--	--

	supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1, D.Lgs. n.	
--	---	--

82/2005.	San Po-
----------	---------

	lo d'Enza, via San Matteo n. 56/2, due maggio duemilaventi-	
--	---	--

	due	
--	-----	--

	F.to RAFFAELLA FERRETTI - Notaio	
--	----------------------------------	--

--	--	--

--	--	--